Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 28 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto dell'11 ottobre 1973, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di Gioacchino TUMBIOLO, il 21 luglio 1968 in Capaci (Palermo). — In un supremo slancio di generosità, si tuffava nelle agitate acque del mare, per soccorrere due donne in procinto di annegare. Nel difficile, estenuante intervento, che consentiva il salvataggio delle pericolanti, stremato per lo sforzo, sacrificava la vita ai più alti ideali di altruismo. Fulgido esempio di preclare virtù civiche e di eccezionale abnegazione.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di Maria Luisa SCANDIUZZI in Mannarin, il 22 dicembre 1970 in Feltre (Belluno). — Richiamata dalle invocazioni di soccorso di una donna, fuggita dalla propria abitazione incendiatasi per l'esplosione di un bombola di gas, non esitava ad introdursi nei locali in fiamme dove si prodigava per scongiurare più gravi danni. Investita da un nuovo scoppio ed avvolta dal fuoco, decedeva a seguito delle gravi ustioni riportate, facendo olocausto della vita al proprio incondizionato e nobile impulso altruistico.

SABATO Salvatore, il 28 giugno 1971 in San Severo (Foggia). — Avvertito della presenza di fumo in una abitazione, ove si trovavano soli quattro bambini in tenerissima età, abbatteva, con tempestivo intervento, l'uscio e, penetrato nell'alloggio, ormai invaso dalle fiamme, riusciva a trarre in salvo una bambina di tre anni, l'unica a dare ancora segni di vita. Mirabile esempio di generosa abnegazione e di operante altruismo.

MEDAGLIE DI BRONZO

SANDRINELLI Renato, il 26 dicembre 1970 in Rovereto (Trento). — Avvertito che un'autovettura giaceva, capovolta, nelle gelide acque di un torrente, con i passeggeri prigionieri nell'abitacolo, malgrado l'ora notturna accorreva, con generosa abnegazione, in aiuto dei pericolanti, riuscendo, dopo ripetuti, estenuanti interventi, a porre in salvo tre persone.

PUPPO Giancarlo, il 17 ottobre 1972 in Rossiglione (Genova). — Con coraggioso e tempestivo intervento, traeva in salvo un'anziana persona che, incautamente, stava attraversando i binari, al sopraggiungere di un treno.

(2127)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **1043.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — TAVIANI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE L'ITALIE ET LE MAROC.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
et
SA MAJESTÉ LE ROI DU MAROC

Soucieux d'établir une coopération efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire, entre les deux Pays,

Ont résolu de conclure la présente convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et de extradition.

Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:

Le Président de la République italienne:

Monsieur Aldo MORO, Ministre des affaires etrangeres,

Sa Majesté le Roi du Maroc:

Monsieur Youssef Ben Abbes ATARJI, Ministre des affaires etrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

Titre premier

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
LIBRE ACCÈS AUX TRIBUNAUX

Article premier

Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront sur le territoire de l'autre un libre et facile accès auprès de toutes les juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.

Article 2

Il ne pourra être imposé aux ressortissants de chacune des parties contractantes ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

L'alinéa précédent s'applique, sous réserve des dispositions d'ordre public du pays où l'action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant la législation de l'une des deux parties contractantes.

Titre II

AIDE MUTUELLE
TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES

Article 3

Les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis par la voie diplomatique normale.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire parvenir directement par le canal de leurs représentants diplomatiques ou consulaires des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leur propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.

Article 4

Les actes judiciaires et extra-judiciaires ne seront pas traduits mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir les indications suivantes:

Autorité de qui émane l'acte;
nature de l'acte dont il s'agit;
nom et qualité des parties;
nom et adresse du destinataire;

et, en matière pénale, qualification de l'infraction.

Article 5

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante, par la voie diplomatique.

Article 6

L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.

Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.

Si la remise de l'acte ne peut être effectuée pour une cause quelconque, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

Article 7

La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.

Article 8

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas en matière civile et commerciale à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, de faire assurer dans l'un des deux pays la notification et la remise de tous

actes aux personnes résidant dans ce pays. La notification et la remise doivent être effectuées selon les formes en vigueur dans les pays où elles doivent avoir lieu.

TRANSMISSION ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 9

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires.

Elles seront transmises par la voie diplomatique normale.

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants diplomatiques ou consulaires, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.

Article 10

Les commissions rogatoires en matière pénale à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes seront transmises par la voie diplomatiques et executée par les autorités judiciaires.

Si l'autorité judiciaire requise est incompétente, elle transmettra d'office les commissions rogatoires à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante par la voie diplomatique.

En cas d'urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.

Article 11

L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire, si, d'aprés la loi de son pays, celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où elle doit avoir lieu.

Article 12

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître selon la procédure du pays requis; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

Article 13

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra:

1) Exécuter la commission rogatoire selon les formes précisées par l'autorité judiciaire requérante si celles-ci ne sont pas contraires à la législation de son pays.

2) Informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.

Article 14

Les commissions rogatoires devront être accompagnées d'une traduction dans la langue de l'autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera reçu conformément aux lois du pays requérant.

Article 15

L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.

COMPARUTION DES TÉMOINS EN MATIÈRE PENALE

Article 16

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyages et de séjour calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et réglements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux pays comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.

Article 17

Les demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.

Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.

Titre III

EXEQUATUR EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 18

En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou en Italie recevront l'exequatur sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes:

a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé;

b) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

c) la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée ou susceptible d'exécution;

d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne

doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée;

e) aucune juridiction de l'Etat requis n'a été saisie d'une instance entre les mêmes parties et sur le même objet antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exequatur est demandé.

Article 19

Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces autorités d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées exécutoires.

Article 20

L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis.

La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.

Article 21

L'autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision.

En accordant l'exequatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.

L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.

Article 22

La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue des territoires où ces dispositions sont applicables.

Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.

Article 23

La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire:

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;

c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'aucune voie de recours n'a été exercée contre la décision;

d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance;

e) une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifié conforme par un traducteur assermenté.

Article 24

La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont régies par la convention de New York adoptée le 10 juin 1958 par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par les deux parties contractantes.

Article 25

Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans le pays où il sont été reçus et si les dispositions dont l'execution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis.

Article 26

Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l'autre lorsque la validité des actes qui en contiennent la stipulation aura été constatée par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passée dans un des deux pays.

Article 27

Les dispositions du présent titre s'appliquent quelle que soit la nationalité des parties.

Article 28

Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, ces dernières constituées selon les lois en vigueur au Maroc et en Italie et ayant leur siège dans l'un de ces pays.

Titre IV

EXTRADITION

Article 29

Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.

Article 30

Les parties contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant se appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle la extradition est requise.

Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le

territoire de l'autre Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Article 31

Seront sujets à extradition:

1) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes de une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement;

2) les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement.

Si le crime à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant, cette peine sera remplacée par celle prévue pour la même infraction par la législation du pays requis.

Article 32

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

Pour l'application de la présente convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille, ne sera pas considéré comme infraction politique.

Article 33

L'extradition pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.

Article 34

En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignée.

Article 35

L'extradition sera refusée:

a) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis;

b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;

c) si pour une raison quelconque l'action ou la peine est éteinte d'après la législation de la partie requérante ou de la partie requise au moment de la réception de la demande d'extradition;

d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger.

L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.

Article 36

La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Il sera produit à l'appui de cette requête:

a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivrée dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante;

b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible;

c) une copie des dispositions légales applicables ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Article 37

En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au paragraphe *a*) de l'article 36.

La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe *a*) de l'article 36 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa domande.

Article 38

Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de 30 jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 36.

La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 39

Si les informations communiquées par la partie requérante se trouvent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision en application de la présente convention, cette dernière partie demandera le complément d'information nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Article 40

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits differents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

Article 41

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.

Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'evasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis, à la fin des poursuites exercées dans l'Etat requérant.

L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.

Article 42

L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.

Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

En cas d'acceptation, l'Etat requerant sera informé du lieu et de la date de la remise.

Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader, pas ses agents, dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Passé ce délai, l'individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.

Article 43

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions prévues au alinéas 1 et 2 de l'article 48. La remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.

Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 42 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.

Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.

Article 44

L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants:

1) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté;

2) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au paragraphe *a*) de l'article 36 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.

Article 45

Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis.

Article 46

L'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l'appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 27 et relatives au montant des peines.

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:

1) lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe *a*) de l'article 36. Dans le cas d'atterrissage fortuit cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 37 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents;

2) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.

Dans le cas où l'Etat requis du transit demandera aussi l'extradition il pourra être sursis au transit jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat.

Article 47

Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat requerant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d'incarcération.

Titre V

ECHANGE DE CASIERS JUDICIAIRES

Article 48

Les deux parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour crimes et délits prononcées par les autorités judiciaires de l'une d'elles à l'encontre des ressortissants de l'autre, ainsi que des mesures postérieures auxdites condamnations.

Ces avis seront transmis par la voie diplomatique.

Toutefois, en cas d'urgence, ces avis pourront être communiqués par l'intermédiaire de l'Interpol.

Titre VI

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 49

Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.

Article 50

Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays, territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.

Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.

Titre VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 51

La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification qui aura lieu aussitôt que faire se pourra.

La présente convention est applicable aux crimes et délits commis postérieurement à la date de son entrée en vigueur. Néanmoins, les parties contractantes pourront accorder l'extradition pour crimes et délits commis antérieurement à cette convention selon la législation respective des deux Etats.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé la présente convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Rome, le 12 février 1971, en double original.

Pour le Maroc
YOUSSEF BEN ABBES ATARJI

Pour l'Italie
ALDO MORO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella convenzione.

CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E IL MAROCCO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
SUA MAESTÀ IL RE DEL MAROCCO

Nell'intento di stabilire una collaborazione efficace in materia di assistenza giudiziaria, fra i due paesi,

Hanno deciso di stipulare la presente convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione.

Hanno designato a tal fine, come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana:

Il signor Aldo MORO, Ministro degli affari esteri,

Sua Maestà il Re del Marocco:

Il signor Youssef BEN ABBES ATARJI, Ministro degli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Titolo primo

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
LIBERO ACCESSO AI TRIBUNALI

Articolo 1

I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno, sul territorio dell'altra parte, libero e facile accesso a tutte le giurisdizioni per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.

Articolo 2

Non potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle parti contraenti né cauzione, né deposito sotto qualsiasi denominazione, in ragione sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel paese.

Il comma precedente si applica, salvo le disposizioni di ordine pubblico del paese in cui l'azione è introdotta, alle persone giuridiche costituite o autorizzate secondo le leggi di una delle due parti contraenti.

Titolo II

AIUTO RECIPROCO
TRASMISSIONE DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA-GIUDIZIARI

Articolo 3

Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in materia civile e commerciale che in materia penale, salvo le disposizioni che regolano il regime di estradizione, destinati a persone residenti sul territorio di uno dei due paesi, saranno trasmessi per via diplomatica normale.

Le disposizioni del presente articolo non escludono la facoltà per le parti contraenti di far pervenire direttamente, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari o extra-giudiziari destinati a propri cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalità del destinatario dell'atto sarà determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la consegna.

Articolo 4

Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la nota di trasmissione sarà redatta nella lingua dell'autorità richiesta e dovrà contenere le indicazioni seguenti:

autorità da cui emana l'atto;
natura dell'atto di cui si tratta;
nome e qualità delle parti;
nome e indirizzo del destinatario;

e, in materia penale, qualificazione del reato.

Articolo 5

Se l'autorità richiesta non è competente, trasmetterà l'atto d'ufficio a quella competente informandone subito l'autorità richiedente, per via diplomatica.

Articolo 6

L'autorità richiesta si limiterà a far effettuare la consegna dell'atto al destinatario.

Se questi l'accetta volontariamente, la prova della consegna si farà a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorità richiesta e constatante il fatto, il modo e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sarà inviato direttamente all'autorità richiedente.

Se la consegna dell'atto non può avvenire per qualunque causa, l'autorità richiesta lo restituirà immediatamente a quella richiedente indicando il motivo della mancata consegna.

Articolo 7

La consegna degli atti giudiziari ed extra-giudiziari non darà luogo al rimborso di alcuna spesa.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono, in materia civile e commerciale, la facoltà, per gli interessati residenti sul territorio di una delle due parti contraenti, di far assicurare in uno dei due paesi la notifica e la consegna di tutti gli atti alle persone residenti in tale paese. La notifica e la consegna devono essere effettuate secondo le modalità in vigore nel paese in cui esse devono aver luogo.

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI COMMISSIONI ROGATORIE

Articolo 9

Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale da eseguirsi sul territorio di una delle due parti contraenti, saranno espletate dalle autorità giudiziarie.

Esse saranno trasmesse per via diplomatica normale.

Se l'autorità richiesta è incompetente, trasmetterà di ufficio la commissione rogatoria a quella competente informandone immediatamente l'autorità richiedente.

Le disposizioni di questo articolo non precludono la facoltà per le parti contraenti di far eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie relative all'audizione dei loro cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalità della persona di cui è richiesta l'audizione sarà determinata dalla legge del paese in cui deve essere eseguita la commissione rogatoria.

Articolo 10

Le commissioni rogatorie in materia penale da eseguirsi nel territorio di una delle due parti contraenti, saranno trasmesse per via diplomatica ed espletate dalle autorità giudiziarie.

Se l'autorità giudiziaria richiesta è incompetente, trasmetterà d'ufficio le commissioni rogatorie a quella competente informandone immediatamente l'autorità richiedente per via diplomatica.

Nei casi di urgenza, esse potranno essere inoltrate direttamente. Esse saranno restituite, in ogni caso, per via diplomatica.

Articolo 11

L'autorità richiesta potrà rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non è di sua competenza o se è per sua natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui deve aver luogo.

Articolo 12

Le persone di cui è richiesta la testimonianza saranno invitate a comparire secondo la procedura del paese richiesto; se rifiutano di comparire l'autorità richiesta dovrà usare i mezzi di coercizione previsti dalla legge del proprio paese.

Articolo 13

Su espressa domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta dovrà:

1) Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalità indicate dall'autorità giudiziaria richiedente se queste non sono incompatibili con la legislazione del proprio paese.

2) Informare, in tempo utile, l'autorità richiedente della data e del luogo in cui si procederà all'esecuzione della commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano assistervi, nel quadro della legislazione del paese richiesto.

Articolo 14

Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dell'autorità richiesta. Tale traduzione sarà autenticata da un traduttore giurato o di cui sarà ricevuto il giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.

Articolo 15

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo ad alcun rimborso di spesa, salvo ciò che concerne gli onorari di esperti.

COMPARIZIONE DI TESTIMONI IN MATERIA PENALE

Articolo 16

Se la comparizione personale di un testimone è necessaria in un procedimento penale, il Governo del paese in cui risiede il testimone lo inviterà a rispondere alla convocazione che gli è stata rivolta. In tal caso, le indennità di trasferta e di soggiorno, calcolate sulla base della residenza del testimone, saranno almeno uguali a quelle accordate sulla base delle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui dovrà aver luogo l'audizione;

a richiesta del testimone, questi riceverà, a cura delle autorità consolari del paese richiedente, l'anticipo di tutte o di parte delle spese di viaggio.

Nessun testimone, qualunque sia la sua nazionalità, che, citato in uno dei due paesi, si presenti volontariamente davanti ai giudici dell'altro paese potrà essere perseguito o arrestato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tale immunità cesserà trenta giorni dopo la data in cui avrà avuto termine la deposizione e in cui sia stato possibile il ritorno del testimone.

Articolo 17

Le domande di comparizione di testimoni detenuti saranno trasmesse per via diplomatica.

Sarà dato seguito alla domanda sempre che particolari circostanze non vi si oppongano ed a condizione che detti detenuti siano rinviati entro breve termine.

Titolo III

EXEQUATUR IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 18

In materia civile e commerciale, le decisioni emesse dalle autorità giudiziarie in Italia o in Marocco saranno rese esecutive sul territorio dell'altro paese, se rispondono ai seguenti requisiti:

a) che la decisione sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle norme di diritto internazionale riconosciute nel paese in cui deve aver luogo l'esecuzione, salvo espressa rinuncia dell'interessato;

b) che le parti siano state regolarmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci;

c) che la decisione, in base alla legge del paese in cui è stata pronunciata, abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata o sia suscettibile di esecuzione;

d) che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del paese in cui è richiesta la sua esecuzione o ai principii di diritto pubblico applicabili in detto paese. Inoltre, essa non deve essere contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese che abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata;

e) che nessun giudice dello Stato richiesto sia stato investito di una domanda fra le stesse parti e per lo stesso oggetto prima della proposizione della domanda davanti al giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede l'exequatur.

Articolo 19

Le decisioni di cui all'articolo precedente non potranno dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro paese, né formare oggetto, da parte di dette autorità, di alcuna pubblica formalità, quali l'iscrizione, la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri, se non dopo che siano state dichiarate esecutive.

Articolo 20

L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del paese in cui è richiesta su domanda di ogni parte interessata.

La procedura per la relativa domanda è quella seguita dalla legge del paese in cui è richiesta l'esecuzione.

Articolo 21

L'autorità competente si limita a verificare se la decisione di cui è richiesto l'exequatur risponde ai requisiti di cui agli articoli precedenti per godere dell'autorità di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione.

Nel concedere l'exequatur, l'autorità competente dispone, se necessario, che siano adottati tutti i mezzi, perché la decisione straniera sia resa pubblica secondo le stesse modalità richieste dalla legge del paese in cui la decisione medesima è dichiarata esecutiva.

L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.

Articolo 22

La decisione d'exequatur ha effetto fra tutte le parti che ne hanno fatto istanza e per tutto il territorio in cui queste disposizioni sono applicabili.

Essa consente alla decisione resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti di quella pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.

Articolo 23

La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:

a) una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticità;

b) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;

c) un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione è stata proposta contro la decisione;

d) una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace;

e) una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.

Articolo 24

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali sono regolati dalla convenzione di New York adottata il 10 giugno 1958 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalle due parti contraenti.

Articolo 25

Gli atti autentici, particolarmente gli atti notarili, esecutivi in uno dei due paesi, sono dichiarati esecutivi nell'altro paese dall'autorità competente, secondo la legge del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Detta autorità verifica soltanto se gli atti rispondono ai requisiti necessari per la loro autenticità nel paese in cui sono stati ricevuti e se le disposizioni in base alle quali l'esecuzione è richiesta non siano contrarie allo ordine pubblico del paese in cui è richiesto l'exequatur.

Articolo 26

Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali, consentite in uno dei due paesi, saranno iscritte e avranno effetto nell'altro paese allorchè la validità degli atti che ne contengono la stipulazione sarà stata constatata dall'autorità competente, secondo la legge del paese in cui è richiesta l'iscrizione. Tale autorità verifica sol-

tanto se gli atti e le procure, che ne sono il complemento, contengono i requisiti necessari per la loro validità nel paese in cui sono stati ricevuti.

Le stesse disposizioni valgono anche per gli atti di consenso alla cancellazione o alla riduzione approvata in uno dei due paesi.

Articolo 27

Le disposizioni del presente titolo si applicano qualunque sia la nazionalità delle parti.

Articolo 28

Tutte le disposizioni della presente convenzione si applicano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, queste ultime costituite secondo le leggi in vigore in Marocco e in Italia e aventi la loro sede in uno di questi paesi.

Titolo IV

Estradizione

Articolo 29

Le parti contraenti s'impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.

Articolo 30

Le parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino sarà accertata al momento della infrazione per la quale è richiesta l'estradizione.

Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, quando l'altra parte le invierà per via diplomatica una richiesta di procedimento penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla sua richiesta.

Articolo 31

Saranno sottoposti ad estradizione:

1) le persone che sono perseguite per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con pena non inferiore almeno a due anni di detenzione;

2) le persone che, per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, sono condannate in contraddittorio o in contumacia, dai tribunali dello Stato richiedente, a pena non inferiore almeno a sei mesi di detenzione.

Se il crimine, per cui è richiesta l'estradizione, è punito con la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, tale pena sarà sostituita con quella prevista per il medesimo reato dalla legge del paese richiesto.

Articolo 32

L'estradizione non sarà accordata se si tratta di reato considerato politico dalla parte richiesta o come fatto connesso a reato di tale natura.

Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come reato politico.

Articolo 33

L'estradizione potrà non essere accordata se l'infrazione per la quale è richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Articolo 34

In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione, solo se in tal senso sarà stato deciso dalle parti contraenti, con semplice scambio di lettere, per ogni singolo reato o categoria di reati specificamente indicati.

Articolo 35

L'estradizione sarà rifiutata:

a) se i reati per i quali è stata richiesta sono stati commessi nello Stato richiesto;

b) se i reati sono stati giudicati per via definitiva nello Stato richiesto;

c) se per qualunque causa l'azione penale o la pena è estinta secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento della ricezione della richiesta di estradizione;

d) se trattandosi di reati commessi fuori del territorio dello Stato richiedente, da uno straniero, la legislazione del paese richiesto non consente il perseguimento dell'azione penale per gli stessi reati commessi fuori dal suo territorio da uno straniero.

L'estradizione potrà essere rifiutata se i reati formano oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono stati giudicati in uno Stato terzo.

Articolo 36

La richiesta di estradizione sarà fatta per iscritto o presentata per via diplomatica. Si dovrà esibire a sostegno di tale richiesta:

a) l'originale o la copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato d'arresto o di ogni altro atto avente la medesima forza, emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente;

b) un'esposizione sui fatti per i quali è richiesta l'estradizione, sul tempo ed il luogo in cui questi sono stati commessi, sulla loro qualificazione giuridica ed una indicazione il più possibile esatta sui riferimenti alle disposizioni di legge ad essi applicabili;

c) una copia delle disposizioni di legge applicabili nonché i connotati, il più possibile precisi, della persona di cui si tratta, con ogni altra indicazione atta ad individuarne la identità e la nazionalità.

Articolo 37

In caso d'urgenza, su richiesta delle autorità competenti dello Stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio, in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al paragrafo *a*) dell'articolo 36.

La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per mezzo della

Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia per ogni altro mezzo che ne lasci una traccia scritta.

Con essa si dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti di cui al paragrafo *a*) dell'articolo 36 e si dovrà manifestare l'intenzione di inviare una domanda di estradizione. Con essa sarà fatta menzione altresì del reato per il quale è richiesta l'estradizione, del tempo e del luogo in cui è stato commesso, nonché dei connotati, il più possibile precisi, della persona di cui si tratta. L'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Articolo 38

Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se nel termine di 30 giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avrà ricevuto la domanda di estradizione e i documenti menzionati all'articolo 36.

La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.

Articolo 39

Se le informazioni fornite dalla parte richiedente sono giudicate insufficienti al fine di consentire che la parte richiesta possa prendere una decisione in applicazione della presente convenzione, quest'ultima parte richiederà il necessario supplemento d'informazione e potrà fissare un termine per ottenerle.

Articolo 40

Se l'estradizione è richiesta contemporaneamente da più Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della relativa gravità e del luogo dei reati.

Articolo 41

Nel concedere l'estradizione, tutti gli oggetti che provengono da reato o che possono servire come mezzi di prova, trovati in possesso della persona estradanda, al momento del suo arresto, o scoperti successivamente saranno sequestrati e consegnati, su richiesta dello Stato richiedente, a quest'ultimo.

Detta consegna potrà essere effettuata anche se la estradizione non può aver più seguito per l'evasione o per la morte dell'estradando.

Saranno tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi su detti oggetti, che dovranno essere restituiti, se tali diritti esistono, allo Stato richiesto, il più presto possibile e gratuitamente, al termine delle azioni penali esercitate nello Stato richiedente.

Lo Stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li giudichi necessari per il procedimento penale. Esso potrà ugualmente, trasmettendoli, riservarsi di averli in restituzione per lo stesso motivo, obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Articolo 42

Lo Stato richiesto informerà per via diplomatica lo Stato richiedente della sua decisione sull'estradizione.

Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.

In caso di concessione lo Stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.

In mancanza di accordo su tal punto, l'estradando sarà condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che sarà indicato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, lo Stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'estradando dai suoi agenti, nel termine di un mese a partire dalla data stabilita conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Trascorso detto termine, l'estradando sarà posto in libertà e non potrà più essere richiesto per lo stesso fatto.

Se circostanze eccezionali impediscono la consegna o il ricevimento dell'estradando, lo Stato interessato ne informerà l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati stabiliranno d'accordo una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Articolo 43

Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione è richiesta, quest'ultimo Stato dovrà ugualmente decidere sulla domanda e far conoscere allo Stato richiedente la relativa decisione giusta quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 48. La consegna dell'accusato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia stata soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto.

Detta consegna sarà effettuata nella data che sarà concordata in conformità delle disposizioni del terzo comma dell'articolo 42, e saranno allora applicabili i commi 4, 5 e 6 del detto articolo.

Le disposizioni del presente articolo non impediranno che l'interessato possa essere inviato temporaneamente a comparire davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, sotto l'espressa condizione che sarà restituito non appena dette autorità si saranno pronunciate.

Articolo 44

L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere né perseguito, né giudicato in contraddittorio, né essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un reato anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale era stata richiesta l'estradizione, salvo nei casi seguenti:

1) quando, avendo avuto la libertà di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei 30 giorni che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato;

2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi consente, una domanda dovrà essere presentata a tal fine, accompagnata dai documenti previsti al paragrafo *a*) dell'articolo 36 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria difensiva alle autorità dello Stato richiesto.

Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero l'estradizione.

Articolo 45

Salvo che nel caso in cui l'interessato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o che vi sia ritornato in dette condizioni, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario perché lo Stato richiedente possa consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli sarà stato consegnato.

Articolo 46

L'estradizione, in transito attraverso il territorio di una delle parti contraenti, di un individuo consegnato all'altra parte, sarà concessa su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno della domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un reato che dà luogo ad estradizione. Non sarà tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 27 e relative alla durata delle pene.

Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti:

1) qualora non sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente avvertirà lo Stato di cui sarà sorvolato il territorio ed attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo *a*) dell'articolo 36. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio di cui allo articolo 37 e lo Stato richiedente invierà una domanda di transito alle condizioni previste ai paragrafi precedenti;

2) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente invierà una domanda di transito.

Nel caso in cui lo Stato richiesto del transito chiedesse pure la estradizione, si potrà soprassedere al transito fino a che l'individuo reclamato abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato.

Articolo 47

Le spese derivanti dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamerà né spese di procedura, né spese di carcerazione.

Titolo V

SCAMBIO DI NOTIZIE RELATIVE AI CASELLARI GIUDIZIARI

Articolo 48

Le due parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie di ciascuna delle parti contro i cittadini dell'altra parte, nonchè le misure successive a dette condanne.

Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica.

Tuttavia, in caso d'urgenza, tali notizie potranno essere comunicate per mezzo dell'Interpol.

Titolo VI

ASSISTENZA IN GIUDIZIO

Articolo 49

I cittadini di ciascuno dei due paesi godranno sul territorio dell'altro del beneficio dell'assistenza in giudizio alla pari dei nazionali purché si attengano alla legge del paese nel quale sarà richiesta l'assistenza.

Articolo 50

Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se egli risiede nel territorio di uno dei due paesi. Tale certificato sarà rilasciato dal console del suo paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un paese terzo.

Qualora l'interessato risieda nel paese in cui è presentata la domanda, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorità del paese di cui egli è cittadino.

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51

La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo non appena possibile.

La presente convenzione è applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, le parti contraenti potranno concedere l'estradizione per crimini e delitti commessi anteriormente alla presente convenzione sulla base della legislazione rispettiva dei due Stati.

Essa resterà in vigore fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui una delle parti contraenti avrà dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, il 12 febbraio 1971, in duplice originale.

(*Seguono le firme*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1044**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto il seguente:

Storia romana.

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Medicina criminologica e psichiatria forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 55. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.
Ristrutturazione del ruolo organico della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 ed in particolare l'art. 66 e la tabella n. 67, concernente il ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 29;

Considerato che la consistenza numerica del ruolo di cui alla predetta tabella risulta dalla somma della consistenza organica dei ruoli della carriera ausiliaria del personale tecnico addetto agli uffici centrali e periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti i decreti interministeriali in data 25 marzo 1971, registrati alla Corte dei conti il 15 maggio 1971, registro n. 25, fogli numeri 325, 327 e 329, concernenti rispettivamente la ristrutturazione dei menzionati tre ruoli;

Considerato che la ristrutturazione del ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico addetto agli uffici della Difesa deve essere operata sulla base della situazione esistente alla data del 30 giugno 1970 nel ruolo medesimo ed in quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Considerato che alla predetta data del 30 giugno 1970 non esistevano nel ruolo tecnico del personale addetto agli uffici della Difesa impiegati in soprannumero nelle qualifiche iniziali e che nessun impiegato di detto ruolo era stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Articolo unico

Il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa è così ristrutturato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decorrenza 1° luglio 1970:

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento	Tabella
165 143	Agente tecnico capo . .	11	—	67
133	Agente tecnico	18	—	
		29	—	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973
Registro n. 82 Difesa, foglio n. 391

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1974.
Determinazione dei limiti minimi e massimi dei prezzi di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e di tabacchi;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1143;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1143, alcuni nuovi limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di sale industriale;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale sono così stabiliti:

sale marino:

minimo L. 270 al q.le per prelievi presso le saline;

massimo L. 1.700 al q.le per prelievi presso i depositi e magazzini vendita generi di monopolio;

sale di ebollizione di Volterra e sale in polvere degli impianti di produzione sali superiori:

a) non essiccato: minimo L. 800 — massimo lire 1.500 al q.le;

b) essiccato: minimo L. 900 — massimo L. 2.000 al q.le;

sale pastorizzato complesso:

minimo L. 2.200 al q.le per prelievi presso la salina di Margherita di Savoia;

massimo L. 3.000 al q.le per prelievi presso i depositi e magazzini vendita generi di monopolio;

sale pastorizzato integrato:

minimo L. 1.300 per q.le per prelievi presso la salina di Margherita di Savoia;

massimo L. 2.100 per q.le per prelievi presso i depositi e magazzini vendita generi di monopolio.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 27 giugno 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1974
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 210

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1974.

Adeguamento delle pensioni dovute dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO
PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che prevede l'adeguamento delle pensioni a carico della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 19320 del 2 agosto 1973;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato nella misura del 9,8 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 15, settimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni dovute dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Considerato che, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, il suddetto aumento deve essere corrisposto anche alle pensioni liquidate nell'anno 1973;

Considerato che, secondo il disposto del decimo comma del predetto art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere ulteriormente aumentate nella misura del 9,8 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1974;

Decretano:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le pensioni dovute dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 9,8 per cento del loro ammontare.

L'aumento previsto dal precedente comma è corrisposto anche alle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1973.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate del 9,8 per cento con arrotondamento a 1.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(2428)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1967, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni di polizza per le assicurazioni di « gruppo » attualmente in vigore;

Vista la predetta modifica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica alle condizioni di polizza per le assicurazioni di « gruppo », di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1967, presentata dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: BOSCO

(2397)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Sicat - Salone italiano della cartoleria arredamento ed attrezzature tecniche per ufficio », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Sicat - Salone italiano della cartoleria arredamento ed attrezzature tecniche per ufficio », che avrà luogo a Napoli dal 30 ottobre al 4 novembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2395)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, qui di seguito trascritta, presentati dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano:

tariffa DU, relativa all'assicurazione, a premio annuo crescente del 3,25 % dal secondo anno, di un capitale crescente dello stesso tasso, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 1° febbraio 1973).

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2399)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1974, è così composto:

Braito dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pepe avv. Ugo, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Finzi dott. Renato, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Contento dott. Ivo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Roncacci dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Galantino dott. Silvio, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali delle società Tis Andreae Tirrena e Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Viste le domande delle S.p.a. Tis Andreae Tirrena e Andreae Maglia Tirrena, con sede in Cosenza, per il riconoscimento del carattere sostitutivo delle proprie attività industriali ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla ditta Donato Frini & figli di Cetraro;

Considerato che le società predette sono state costituite per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Cosenza;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Cosenza carattere sostitutivo alle attività industriali delle società Tis Andreae Tirrena e Andreae Maglia Tirrena promosse dalla GEPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le partecipazioni statali
GULLOTTI

(2429)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1974.

Approvazione nei confronti della S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, del premio di tariffa e relative norme da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture stipulati o prorogati con clausola di franchigia fissa a forma scalare, fino al 31 dicembre 1974.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 con il quale sono state approvate le tariffe dei premi per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, nonché norme tariffarie transitorie, da valere fino all'11 giugno 1972;

Visto il decreto 16 marzo 1972 con il quale sono state approvate per la società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, varianti ed integrazioni alle norme tariffarie di cui al precedente decreto da valere per i contratti di assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture, stipulati o prorogati con clausole di franchigia fissa a forma scalare;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1973 con il quale è stato tra l'altro fissato per l'anno 1974 il premio di tariffa della franchigia fissa a forma scalare nella misura pari alla corrispondente tariffa base 100 ridotta del 33 per cento;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica presentata dalla citata società intesa ad ottenere l'approvazione di una maggiore riduzione sul premio di tariffa applicato nell'anno 1973 pari al 6 per cento e da valere per i contratti di assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture stipulati con clausola di franchigia fissa a forma scalare;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata anche sulla base dei dati tecnici forniti dal conto consortile, la domanda di cui trattasi può essere accolta;

Decreta:

Sono approvati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato dal Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, il premio di tariffa e le relative norme presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture stipulati o prorogati con clausola di franchigia fissa a forma scalare, fino al 31 dicembre 1974.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro: DE MITA

(2453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ***striscia di terreno dell'ex aeroporto di Poggio Renatico***

Con decreto n. 60-*bis* del 5 ottobre 1973 del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle finanze è stata dismessa dal demanio pubblico - ramo Difesa aeronautica - e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota dei terreni costituenti la parte marginale dell'ex aeroporto di Poggio Renatico sita e contraddistinta nel catasto dello stesso comune con i seguenti dati:

part. 1073 - foglio 18 - p.lla 16 (ex 15 *b*) - sup. dism. . Ha. 0.43.80
part. 1073 - foglio 18 - p.lla 17 (ex 15 *c*) - sup. dism. . » 0.30.20
part. 1073 - foglio 18 - p.lla 18 (ex 15 *d*) - sup. dism. . . . . . . » 0.10.20
part. speciale - Aree enti urbani e promiscui - foglio 18 - p.lla 13 (ex 13 *a*) sup. dism. . . . » 0.01.02
part. speciale - Aree enti urbani e promiscui - foglio 18 - p.lla 19 (ex 13 *b*) sup. dism. . » 0.00.28

Totale . Ha. 0.85.50

(2435)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del compendio « Ex forte Rocchetta di Venezia » - Alberoni, in comune di Venezia.

Con decreto interministeriale n. 606, in data 21 febbraio 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del compendio demaniale « Ex forte Rocchetta di Venezia » - Alberoni sito in Venezia, distinto nel catasto di tale comune al f. 47 con le pp.cc. n. 110 e 15 della superficie complessiva di mq. 3780.

(2458)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno dell'ex « campo di aviazione di Compalto »

Con decreto interministeriale n. 604, in data 13 febbraio 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (ramo Guerra) al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dello « ex campo di aviazione di Compalto » (Venezia) distinto nel catasto di detto comune al foglio 27, con le seguenti pp.cc.: B/f di mq. 360; B/g di mq. 740, della superficie complessiva di mq. 1100.

(2459)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 67, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Catone Antimo il 16 febbraio 1972 avverso il decreto ministeriale 25 novembre 1971, con il quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ha autorizzato la società Industrie frantumazioni pietre (IFRAP), esercente una cava di calcare, ad occupare di urgenza, per anni due, alcuni appezzamenti di terreno in comune di Camigliano (Caserta) di proprietà del ricorrente.

(2463)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 4 maggio 1973, n. 727, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 1092, sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 149, appartenente alla partita speciale acque pubbliche.

(2498)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Saluzzo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.27/8 in data 22 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Saluzzo (Cuneo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2530)

Autorizzazione all'istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia di Cosenza a modificare gli articoli 13 e 22 del regolamento della scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.6/II/25/2 in data 10 gennaio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia di Cosenza è autorizzata alla modifica degli articoli 13 e 22 del regolamento della scuola per puericultrici con sede presso l'istituto stesso.

(2531)

Autorizzazione ad apportare modifiche sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Fonte Gajum »

Con decreto ministeriale n. 1452 del 25 febbraio 1974 la società Acque e terme di Bognanco S.p.a., con sede in Milano, via Cosseria n. 1, è autorizzata ad apportare modifiche sulle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte Gajum », di cui al decreto ministeriale n. 1220 del 28 febbraio 1972.

Le nuove etichette, stampate su carta a fondo argenteo nella metà superiore ed a fondo paglierino in quella inferiore, hanno in alto ed in basso il bordo delimitato da strisce bleu, paglierino e bianco.

Nella parte sinistra ed in quella destra dell'etichetta figurano le stesse diciture ed il medesimo stemma che sono riportati rispettivamente nei riquadri sinistro e destro dell'etichetta autorizzata con il suddetto decreto ministeriale n. 1220.

Nella parte centrale, dall'alto in basso, si legge « Gajum » in caratteri di colore nero, « Fonte » in caratteri di colore bleu, « Acqua e terme di Bognanco S.p.a. - Comune di Canzo (Como) Alta Brianza » « Acqua oligominerale naturale » in caratteri di colore nero, « Sorgiva dalla roccia » in caratteri di colore bleu, « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » e « malattie delle vie urinarie - malattie del ricambio » in caratteri di colore nero. Segue il marchio della società a forma di tre archi di colore bianco, celeste e bleu con la parola « Bognanco ».

I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio in colore argenteo, celeste, bianco e bleu, sul quale si legge « Bognanco - Acque e terme S.p.a. ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1452.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il citato decreto n. 1220 del 28 febbraio 1972.

(2316)

Autorizzazione ad apportare modifiche sulle etichette dell'acqua minerale « Fonte Gajum » addizionata con anidride carbonica.

Con decreto ministeriale n. 1453 del 25 febbraio 1974 la società Acque e terme di Bognanco S.p.a., con sede in Milano, via Cosseria, 1, è autorizzata ad apportare modifiche sulle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale nazionale « Fonte Gajum », addizionata con anidride carbonica, di cui al decreto ministeriale n. 1221 del 28 febbraio 1972.

Le nuove etichette, stampate su carta a fondo argenteo nella metà superiore ed a fondo verde in quella inferiore, hanno in alto ed in basso il bordo delimitato da striscie bleu, verde e bianco.

Nella parte sinistra ed in quella destra dell'etichetta figurano le stesse diciture ed il medesimo stemma che sono riportati rispettivamente nel riquadro sinistro e destro dell'etichetta autorizzata con il suddetto decreto n. 1221.

Nella parte centrale, dall'alto in basso, si legge « Gajum » in caratteri di colore nero, « Fonte » in caratteri di colore bleu, « Acque e terme di Bognanco S.p.a. - Comune di Canzo (Como) Alta Brianza » « Acqua oligominerale da tavola » in caratteri di colore nero, « Sorgiva dalla roccia » in caratteri di colore bleu, « Con aggiunta di anidride carbonica » e « Malattie delle vie urinarie - malattie del ricambio » in caratteri di colore nero. Segue il marchio della società a forma di tre archi di colore bianco, celeste e bleu con la parola « Bognanco ».

I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio in colore argenteo, celeste, bianco e bleu, sul quale si legge « Bognanco - Acque e terme S.p.a. ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1453.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il citato decreto n. 1221 del 28 febbraio 1972.

(2317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 25 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	621,25	621 —	—	621,25	621,25
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	639,90	639,50	—	639,90	639,90
Franco svizzero	—	—	—	—	—	206,90	206,45	—	206,95	206,95
Corona danese	—	—	—	—	—	101,90	101,55	—	101,95	101,95
Corona norvegese	—	—	—	—	—	111,50	111,80	—	111,55	111,55
Corona svedese	—	—	—	—	—	139,75	139,65	—	139,78	139,78
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	231,45	231,10	—	231,48	231,48
Franco belga	—	—	—	—	—	15,78	15,87	—	15,79	15,79
Franco francese	—	—	—	—	—	130,30	130,48	—	130,35	130,35
Lira sterlina	—	—	—	—	—	1467,60	1467 —	—	1467,70	1467,70
Marco germanico	—	—	—	—	—	244,40	244,60	—	244,15	244,45
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	32,85	33,15	—	32,85	32,86
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	25,10	25,08	—	25 —	25 —
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	10,55	10,63	—	10,55	10,55
Yen giapponese	—	—	—	—	—	2,26	2,2625	—	2,27	2,26

Media dei titoli del 25 marzo 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,350
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
» 5 % (Ricostruzione)	96,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,475
» 5 % (Città di Trieste)	96,800
» 5 % (Beni esteri)	93,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,725
» 5,50 % » » 1968-83	91,175
» 5,50 % » » 1969-84	91,375
» 6 % » » 1970-85	94,825
» 6 % » » 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	94,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,800
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	94,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	93,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,125
Dollaro canadese	639,70
Franco svizzero	206,70
Corona danese	101,75
Corona norvegese	111,675
Corona svedese	139,715
Fiorino olandese	231,29
Franco belga	15,832
Franco francese	130,415
Lira sterlina	1467,35
Marco germanico	244,525
Scellino austriaco	33,005
Escudo portoghese	25,04
Peseta spagnola	10,59
Yen giapponese	2,261

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1973 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1973 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 (suppletivo)			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972			17.901		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	13.652.124			
	residui	1.206.498			
	Totale		14.858.622		
Accensione di prestiti	competenza	3.162.120			
	residui	3.107			
	Totale		3.165.227		
Spese correnti	competenza			14.147.879	
	residui			2.831.132	
	Totale				16.979.011
Spese in conto capitale	competenza			3.677.658	
	residui			1.931.519	
	Totale				5.609.177
Rimborso di prestiti	competenza			766.516	
	residui			15.554	
	Totale				782.070
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		14.768.393		9.993.499	
Conti correnti		46.034.289		44.394.882	
Incassi da regolare		11.629.816		11.493.782	
Altre gestioni		22.067.558		21.992.329	
	Totale		94.500.056		87.874.492
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		510.538		512.289	
Pagamenti da regolare		783.844		910.322	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.706.645		4.057.151	
Altri crediti		29.175.298		29.974.397	
	Totale		34.176.325		35.454.159
	Totale complessivo		146.718.131		146.698.909
Fondo di cassa al 31 dicembre 1973 (suppletivo)			—		19.222
	Totale a pareggio		146.718.131		146.718.131

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 dicembre 1973 (suppletivo) (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		19.222	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	1.922		
Pagamenti da regolare	566.635		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.000.617		
Altri crediti	3.389.505		
Totale crediti		5.958.679	
In complesso			5.977.901
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	13.866.296		
Conti correnti	4.818.611		
Incassi da regolare	427.821		
Altre gestioni	946.830		
Totale debiti			20.059.558
Situazione del Tesoro (passività)			14.081.657

Il primo dirigente: PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(2682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 gennaio 1974			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1973 (suppletivo)			19.222		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza		367.503		
Accensione di prestiti	competenza		4.470		
Spese correnti	competenza				1.009.391
Spese in conto capitale	competenza				13.657
Rimborso di prestiti	competenza				183
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		690.882		1.003.076	
Conti correnti		1.053.119		875.873	
Incassi da regolare		1.119.228		960.104	
Altre gestioni		2.742.654		769.529	
Totale			5.605.883		3.608.582
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		—		533	
Pagamenti da regolare		170.437		196.077	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		—		308.678	
Altri crediti		4.485		1.010.849	
Totale			174.922		1.516.137
Totale complessivo			6.172.000		6.147.950
Fondo di cassa al 31 gennaio 1974			—		24.050
Totale a pareggio			6.172.000		6.172.000

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 gennaio 1974 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		24.050	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	2.455		
Pagamenti da regolare	592.275		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.309.296		
Altri crediti	4.395.868		
Totale crediti		7.299.894	
In complesso			7.323.944
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	13.554.102		
Conti correnti	4.995.858		
Incassi da regolare	586.945		
Altre gestioni	2.919.955		
Totale debiti			22.056.860
Situazione del Tesoro (passività)			14.732.916

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1974 L. 284.715 milioni.

Il primo dirigente: PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(2683)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1974** — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro . . . . . L.		1 804 287 662 898
Cassa . . . . . »		137 347 002 772
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito	L. 89.604.978.504	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	» —	89 604 978 504
Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 981.772.896.563	
— a scadenza fissa	» 136.337.676.000	1 118 110 572 563
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		4.418 308 772
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario	L. 1.373.027.125.147	
— conti speciali	» 4.237.283.356.776	5 610 310 481 923
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . . L.		339 000 000 000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . . »		1 140 755 068 930
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		3 015 049 591 105
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		649 471 797 911
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		6 355 940 531 309
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo **Stato**	L. 305.782.374.381	
— altre attività	» 214.984.890.468	520 767 264 849
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		159 010 571 923
Spese dell'esercizio . . . . . »		10 763 579 157
		20.954.837.412.617
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.		693 561 258 710
Depositi:		
— a garanzia	L. 2.464.293.053.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» 5.051.560.096.000	
— altri	» 6.277.235.835.778	13 793 088 985 196
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		530 231 682
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		1 764 632 416
TOTALE . . . L.		35.443.782.520.621

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . . L.		9 087 199 015 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista »		178 552 630 998
Depositi in conto corrente liberi »		158.736 311.917
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1 000 030 000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L 5 663 777 666 757	
— altri	» 1 825.360 861	5 665 603 027 618
Depositi in valuta estera		
— per conto U.I C	L 3.607.261.275.125	
— altri	» 3.516.733.242	3 610 778 008 367
Conti dell'estero in lire		
— per conto U I.C	L 630.022.081.651	
— altri	» 45.286.605.857	675 308 687 508
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . . »		156 951 834 973
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . »		37 799 696 316
Fondi diversi accantonati . . . . . »		649 287 310 001
Partite varie passive . . . . . »		633 158 362 483
Capitale sociale	L. 300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	» 29.088.649.820	
Fondo di riserva straordinario	» 27.805.633.978	57 194 283 798
Saldo rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura . . . . . L.		30.554 733 916
Rendite dell'esercizio . . . . . »		12.713 479.722
		20.954.837.412.617
Impegni . . . . . L.		693.561.258.710
Depositanti . . . . . »		13.793.088.985.196
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		530.231.682
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		1.764.632.416
TOTALE . . . L.		35.443.782.520.621

(2684) *Il Governatore* CARLI *Il ragioniere generale:* PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario stenografo.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 20 dicembre 1973;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo. Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di laurea conseguita nelle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere o filosofia e magistero, che usino uno dei sistemi riconosciuti dallo Stato e ammessi nel pubblico insegnamento (Gabelsberger-Noë, Meschini, Cima, Mosciaro).

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1974.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta bollata da lire 500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionali, di uffici esercitati;

di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute nel caso in cui intendano partecipare alla prova orale facoltativa;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di procedura parlamentare;

2) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari dal 1848 ai nostri giorni;

3) cinque prove tecniche consistenti in tre stenoscrizioni in aula durante le sedute dell'assemblea e due di dettato stenografico con immediata traduzione in chiaro.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi di cui ai numeri 1 e 2 è di otto ore.

Le prove orali consistono in un colloquio di cultura generale con particolare riguardo alla procedura parlamentare; alla storia parlamentare; alle istituzioni di diritto civile e alle istituzioni di diritto pubblico.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte, culturali e tecniche, avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore ai 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche, ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere indicate nella domanda fino ad un massimo di quattro.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto, la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua); l'idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi per funzionario della Camera sarà valutata 50 centesimi di punto.

La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento ai termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o di attività professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6 compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due

mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINI

ALLEGATO

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500

Al sig. Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

. . l. . sottoscritt . nat. . a (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . (c.a.p. .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a quattro (4) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

4) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso dei seguenti titoli di studio . . conseguiti presso . . in data . .;

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionali, di uffici esercitati, ecc.: . . conseguiti presso . . in data . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (*b*) . .;

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini delle preferenze nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . .;

11) intende sostenere le prove facoltative orali nelle seguenti lingue straniere . .;

12) è provvisto del seguente documento di identità . .;

13) ha già conseguito idoneità nel concorso per funzionario della carriera direttiva della Camera bandito con decreto presidenziale 10 gennaio 1974, n. 974.

(Firma)

. . (*d*)

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(2585)

Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di vice referendario stenografo

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1974, n. 974, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice referendario stenografo;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di vice referendario stenografo è così costituita:

Presidente:

Iotti on. prof. Leonilde, Vice Presidente della Camera.

Membri:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore;
Gunnella on. avv. Aristide, deputato segretario;
Serrentino on. rag. Pietro, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, Segretario generale;
Rossi dott. Manlio, estensore del processo verbale;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;
Zapelloni dott. Luigi, consigliere capo servizio della stenografia;
Specchia dott. Gino, consigliere stenografo, vicario;
Peruzy dott. Mario, consigliere della Camera, vicario; direttore amministrativo della biblioteca.

Segretario:

Rossi Merighi dott. Ugo, referendario.

Alla commissione predetta possono, inoltre, essere aggregati funzionari « esperti » per le prove tecniche e per le prove facoltative di lingue straniere.

Roma, addì 5 febbraio 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(2586)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria meccanica oppure ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P. 2. 1. 3/44077 in data 16 giugno 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 30 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria meccanica oppure ingegneria chimica.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme relative ai requisiti ed alle condizioni richieste per la valida partecipazione al concorso nonchè per lo svolgimento della procedura medesima.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1974
Registro n. 62 *Ferrovie, foglio n.* 226

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria meccanica oppure ingegneria chimica.

Non è richiesto che sia già stata conseguita l'abilitazione alla professione di ingegnere, abilitazione che, peraltro, gli assumendi saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, entro la data del 30 giugno 1974.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi) piazza della Croce Rossa, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio, per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il candidato non deve aver oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite è elevato, comunque non oltre il 40° anno, considerati i cumuli consentiti, in virtù di leggi speciali in favore dei coniugati, coniugati con prole, assistenti universitari (ordinari, straordinari, volontari, incaricati: nel limite stabilito per le rispettive categorie), perseguitati politici antifascisti o razziali ecc.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2), salvo quanto concerne il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, che deve essere conseguito entro il 30 giugno 1974.

I requisiti che danno luogo ad attribuzione di punteggio supplementare, ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 9, devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che siano stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Diario delle prove scritte di esame, comunicazioni e documenti d'identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera dell'ordine degli ingegneri;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale come da programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione dispone di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritta e pratica e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Agli esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) come da programma di cui all'allegato *C*, verranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere.

Detti esami facoltativi si intendono superati, solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta e orale).

9. — *Titoli di merito, di preferenza e riserva di posti, graduatoria*

Al fine della formulazione della graduatoria i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito, di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari su bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito, la commissione dispone complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

A) due punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea, in funzione di 0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino a 90/110 compreso, di 0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso, di 0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso e di 0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati su base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) tre punti per la valutazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,50 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali; ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario, ovvero per ogni anno scolastico di insegnamento effettuato presso istituti tecnici o professionali di Stato in materie di meccanica o chimica.

2) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali;

3) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materia d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo negli istituti tecnici o professionali di Stato;

4) punti 0,30 per ogni anno accademico d'incarico di assistente in università statali, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero per ogni anno scolastico d'incarico negli istituti tecnici o professionali di Stato;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento negli istituti tecnici o professionali di Stato;

6) punti 0,30 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria, indipendentemente dalla votazione riportata, purchè trattisi di lauree o specializzazioni in materie tecniche, o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi per ispettore nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

7) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame-colloquio di ammissione alla Scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la regolare frequenza, e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della Scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

9) fino a punti 0,25 a giudizio insindacabile della commissione, per ogni frequenza di corsi di specializzazione professionale, con superamento di esame finale, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, o in materie tecniche per il conseguimento del diploma negli istituti tecnici o professionali di Stato, ovvero in campo antinfortunistico;

10) punti 0,20 per ogni borsa di studio conseguita a seguito di concorsi per esami, con partecipazione limitata a laureati o studenti in ingegneria.

11) fino a punti 0,40 a giudizio insindacabile della commissione, per pubblicazioni riguardanti studi nel campo tecnico, e in genere, per pubblicazioni di rilievo aventi attinenza con le lauree che consentono la partecipazione a pubblici concorsi per ispettore delle ferrovie dello Stato.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 2) o 3), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 1); nè dei titoli di cui ai punti 9) o 10), qualora già valutabili in base ai punti 7) o 8).

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva dei posti.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, nonchè al conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione entro la data del 30 giugno 1974.

L'utilizzazione degli assumendi verrà determinata secondo le esigenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, che pertanto non assume alcun impegno circa la corrispondenza della utilizzazione stessa con la specializzazione del diploma di laurea.

10. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, o a spedire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i certificati necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, nonchè quello generale del casellario giudiziale e il documento attestante la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. I requisiti anzidetti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso salvo quanto concerne il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, che deve risultare conseguito entro il 30 giugno 1974.

Il requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

11. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore (ingegnere).

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato, che sarà loro rilasciato gratuitamente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, attestante l'effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio personale (concorsi) — Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salve le esenzioni totali o parziali di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . . . .
data e luogo di nascita

.
qualifica per cui si concorre: ispettore i.p. delle ferrovie dello Stato

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di ispettore in prova, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1973, n. 12073, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare se coniugato, coniugato con prole; assistente universitario — ordinario, straordinario, volontario, incaricato — invalido, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria con specializzazione . . . . . . (indicare quale) conseguita presso l'università di . . . . il . . . ;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguito il . . . presso l'università di . . . . . (ovvero: di impegnarsi a conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione entro il 30 giugno 1974, pena la decadenza dal diritto all'assunzione);

di avere soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 8 del bando).

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Note. — Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome, anche il cognome del coniuge.

ALLEGATO *B*

PROVE OBBLIGATORIE

Scritta: problema o tema di carattere generale sulle materie di cui i punti 1 e 3 del programma di cui appresso.

Pratica: prova inerente la metallografia micro-macrografica e/o le prove meccaniche sui materiali metallici.

Orale: la prova verterà sulla discussione delle prove scritte e pratiche, e su ogni altro argomento indicato nel seguente programma.

Saranno richieste inoltre nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

PROGRAMMA

1) Elasticità e resistenza dei materiali, con particolare riferimento ai metalli; calcolo delle sollecitazioni semplici e composte.

2) Nozioni di elettrotecnica generale e macchine elettriche; meccanica applicata alle macchine; tecnologie meccaniche generali e speciali.

3) Metallurgia, metallografia e scienza dei metalli, con particolare riguardo agli argomenti di seguito indicati:

processi industriali di produzione dei principali metalli e delle loro leghe;

chimica-fisica applicata alla metallurgia: studio degli equilibri che presiedono ai processi di arricchimento dei minerali metallici e di estrazione dei vari metalli e, in particolare, alle operazioni di affinazione dei medesimi;

principi di elettrochimica relativi a: estrazione e/o raffinazione di metalli mediante elettrolisi ignea o in soluzione; meccanismo dei processi corrosivi, prevenzione e difesa dai medesimi;

diagrammi di stato delle leghe metalliche binarie e ternarie, loro interpretazione; particolare riferimento al diagramma ferrocarbonio e alle curve TTT;

relazione fra composizione chimica, struttura e caratteristiche delle principali leghe metalliche; diagnosi micrografica dei costituenti delle più importanti leghe ferrose e non ferrose;

trattamenti termici e termochimici dei materiali metallici ferrosi e non ferrosi, metodi di controllo dei medesimi;

principali difetti dei metalli, metodi di controllo (frattoscopia, macrografia, micrografia, ecc.);

prove meccaniche statiche e dinamiche, aperiodiche e periodiche; fatica dei metalli, effetto d'intaglio, fragilità, tensiometria, metodi di prova non distruttivi, nozioni di campionamento statistico;

saldabilità dei metalli e delle loro leghe e controlli relativi; principali sistemi di saldatura;

cenni di frattografia.

ALLEGATO *C*

ESAMI FACOLTATIVI

Per ciascuna delle lingue estere prescelte (francese, inglese, tedesco), il candidato deve dimostrare di saper tradurre correntemente e correttamente, seduta stante e oralmente, senza uso del vocabolario, un brano di almeno 100 parole in italiano e un brano di almeno 100 parole dall'italiano di una qualsiasi pubblicazione di carattere tecnico metallografico.

(2138)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di radiologia di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo tecnici di radiologia medica, categoria esecutiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di « tecnico di radiologia di 3ª classe », qualifica iniziale del ruolo tecnici di radiologia medica, categoria esecutiva, presso gli uffici di Roma dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'Ente si riserva la facoltà di conferire in tutto o in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere compiuto l'età di 18 anni e di non avere superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi dei candidati in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P., assunto ai sensi delle delibere 21 ottobre 1968 e 29 maggio 1969, approvate con decreto interministeriale 1° agosto 1969 e della delibera 14 maggio 1971, approvata con decreto interministeriale 21 luglio 1971;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

h) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Sono ammessi a partecipare al concorso coloro i quali, pur essendo sprovvisti di detto diploma, risultano in possesso del diploma di abilitazione professionale conseguito ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Non saranno ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopra indicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti, dopo aver riportato il cognome e nome, il luogo e la data di nascita (coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno di età dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età), debbono dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti e le condanne subite;

4) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica, con l'indicazione della data di conseguimento;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

7) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la destinazione presso gli uffici di Roma dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità

equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda, e ai fini della valutazione dei titoli gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di diploma;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utile produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande. I candidati già in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. sono esonerati dalla presentazione dei documenti e dei titoli già acquisiti agli atti dell'Ente medesimo, purchè vengano specificatamente indicati nella domanda di ammissione.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove, del luogo, della data e dell'ora in cui sarà effettuata la prova stessa.

Gli esami consisteranno in una prova pratica di tecnica di radiologia ed in una prova orale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

2) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

3) nozioni sulla Costituzione italiana;

4) nozioni sulla attività dell'Ente.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno presentare un valido documento di identificazione munito di fotografia.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la prova pratica e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di tre punti e terrà conto:

a) della votazione del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno la votazione di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i punti riportati nella prova pratica e nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme ed attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso — formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi — sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno superato la prova pratica e quella orale.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati con raccomandata a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado in originale o in copia autenticata a norma di legge, nonchè il diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953,

n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di « tecnico di radiologia di 3ª classe » e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che non assumano servizio senza motivo, che l'Ente ritenga giustificato, alla data stabilita presso la sede loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova il consiglio di amministrazione delibera la nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il presidente: CIOCCETTI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 500)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via A. Vivaldi, 12 — 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . nato a . (provincia di . .) il (2) . . . . residente in (3) . . via . . n. . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di « tecnico di radiologia », qualifica iniziale del ruolo tecnici di radiologia medica, categoria esecutiva, indetto il 4 febbraio 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (5);

d) di essere in possesso del diploma di . . . conseguito il . presso il . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica conseguito il . presso . . . ;

e) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . ;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la destinazione presso gli uffici di Roma dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo su cui risulta il voto riportato nell'esame del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
2) . . . . ;
3) . . . . ;
4) . . . . (7);
5) . . . . (8).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . . . . cap . . ., impegnandosi di far conoscere ogni eventuale successiva variazione.

Data . . . .

Firma . . . . (9)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(8) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(9) La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

(2371)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di farmacista, qualifica iniziale del ruolo sanitario farmacisti, categoria direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di « farmacista », qualifica iniziale del ruolo sanitario farmacisti, categoria direttiva, presso gli uffici di Roma dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'Ente si riserva la facoltà di conferire in tutto o in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. assunto ai sensi delle delibere 21 ottobre 1968 e 29 maggio 1969 approvate con decreto interministeriale 1° agosto 1969 e della delibera 14 maggio 1971 approvata con decreto interministeriale 21 luglio 1971;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di laurea in farmacia e del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in università ovvero in istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non saranno ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopra indicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti, dopo aver riportato il cognome e nome, il luogo e la data di nascita (coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno di età dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età) debbono dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti e le condanne subìte;

4) il possesso del diploma di laurea in farmacia con la indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di farmacista con l'indicazione della data di conseguimento;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tale senso nella domanda;

7) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la destinazione presso gli uffici di Roma dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda, e ai fini della valutazione dei titoli, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

I candidati già in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. sono esonerati dalla presentazione dei documenti e dei titoli già acquisiti agli atti dell'Ente, purchè vengano specificatamente indicati nella domanda di ammissione.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) argomenti fondamentali di tecnica farmaceutica;

2) aspetti tecnici, organizzativi e legislativi nelle prestazioni farmaceutiche dell'assicurazione malattia.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) legislazione farmaceutica;

2) le assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di tre punti e terrà conto:

a) della votazione riportata nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme ed attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso — formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi — sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale.

Art. 8.

Documenti da produrre ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati con raccomandata a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di laurea in farmacia in originale o in copia autenticata a norma di legge, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di « farmacista » e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che non assumano servizio senza motivo, che l'Ente ritenga giustificato, alla data stabilita presso la sede loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il presidente: CIOCCETTI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 500)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via A. Vivaldi, 12 — 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (2) . . . . . . residente in (3) . . . . via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di « farmacista », qualifica iniziale del ruolo sanitario farmacisti, categoria direttiva, indetto il 4 febbraio 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito . . . . . . presso l'Università degli studi di . . . . . , nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista conseguito il . . . . . presso l'Università degli studi di . . . . . ;

e) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . ;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la destinazione presso gli uffici di Roma dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

2) . . . . .,

3) . .,

4) . . (7);

5) . . . (8).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo
cap . ., impegnandosi di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . . .

Firma . . . . (9)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(8) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(9) **La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.**

Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

(2368)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di «consigliere», qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva, presso gli uffici dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, siti nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Sardegna.

In aggiunta ai posti suddetti, l'Ente si riserva la facoltà di conferire in tutto o in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione dai candidati nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. assunto ai sensi del punto 18) della delibera del 9 luglio 1964, approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; scienze sociali e politiche; scienze sociali; scienze sociali economiche e politiche; scienze politiche ed amministrative; scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; economia e diritto; scienze economico-marittime; scienze statistiche; scienze coloniali; scienze sociali e sindacali; sociologia.

I suddetti titoli di studio dovranno essere stati conseguiti in università ovvero in istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono partecipare a detto concorso anche gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, appartenenti alla categoria di concetto, ruolo amministrativo, che non siano in possesso del diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a «segretario di 2ª classe» ed abbiano il titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza (diploma di istituto secondario di secondo grado).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 Roma, via Vivaldi n. 12, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere trasmesse dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopra indicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti dopo aver riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita (coloro che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età) devono dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti e le condanne subite;

4) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

7) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda ed al fine della valutazione dei titoli gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le qualifiche annuali riportate, ovvero qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utile produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, comma quarto, debbono dichiarare la data di assunzione, la qualifica e la unità funzionale di appartenenza e sono esonerati dalla presentazione dei documenti e dei titoli già acquisiti agli atti dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, purchè vengano specificatamente indicati nella domanda di ammissione.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno nelle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) legislazione sociale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sul diritto del lavoro e sul diritto privato (civile e commerciale).

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno presentare un valido documento di identificazione munito di fotografia.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di tre punti e terrà conto:

a) della votazione riportata nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme ed attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso — formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi — sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione il quale dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti all'assunzione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati con raccomandata a far pervenire all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Ser-

vizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di « consigliere » e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, non assumano servizio, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, alla data stabilita, presso la sede di lavoro loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il presidente: CIOCCETTI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 500)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via Vivaldi, 12 — 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (2) . . . . . . residente in (3) . . . . . ., via . . . ., n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di « consigliere » qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva, indetto il 4 febbraio 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . . . . presso l'università degli studi di . . . . . .;

e) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato, su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;
2) . . . .;
3) . . . .;
4) . . . . (7);
5) . . . . (8).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . . . . cap . . ., impegnandosi di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . . . . .

Firma . . . . (9)

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(8) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(9) La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

(2369)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di consigliere di ragioneria, qualifica iniziale del ruolo ragioneria, categoria direttiva.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di « consigliere di ragioneria », qualifica iniziale del ruolo ragioneria, categoria direttiva, presso gli uffici dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, siti nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Sardegna.

In aggiunta ai posti suddetti, l'Ente si riserva la facoltà di conferire in tutto o in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno 3 anni di permanenza nella residenza di prima destinazione dai candidati nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età, nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P., assunto ai sensi del punto 18) della delibera del 9 luglio 1964, approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze economiche e commerciali, scienze economiche, scienze economiche bancarie, scienze statistiche.

I suddetti titoli di studio dovranno essere stati conseguiti in università ovvero in istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono partecipare a detto concorso anche gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, appartenenti alla categoria di concetto, ruolo amministrativo, che non siano in possesso del diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a « segretario di 2ª classe » ed abbiano il titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza (diploma di istituto secondario di secondo grado).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 Roma, via Vivaldi n. 12, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere trasmesse dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopra indicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti dopo aver riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita (coloro che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età), devono dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti e le condanne subìte;

4) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

7) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda ed al fine della valutazione dei titoli gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le qualifiche annuali riportate, ovvero qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utile produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, comma quarto, debbono dichiarare la data di assunzione, la qualifica e la unità funzionale di appartenenza e sono esonerati dalla presentazione dei documenti e dei titoli già acquisiti agli atti dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, purchè vengano specificatamente indicati nella domanda di ammissione.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno nelle seguenti materie:

1) ragioneria generale ed applicata;

2) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo).

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) ragioneria generale ed applicata;

2) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

3) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno presentare un valido documento di identificazione munito di fotografia.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di tre punti e terrà conto:

a) della votazione riportata nell'esame di laurea;

b) dell'eventuale possesso del diploma di ragioniere e del relativo punteggio;

c) del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

d) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme ed attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso — formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi — sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione il quale dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti all'assunzione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati con raccomandata a far pervenire all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di « consigliere di ragioneria » e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, non assumano servizio, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, alla data stabilita, presso la sede di lavoro loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il presidente: CIOCCETTI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 500)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via A. Vivaldi, 12 — 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . (provincia di . .) il (2) . . residente in (3) . . . via . . . n. . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di consigliere di ragioneria, qualifica iniziale del ruolo ragioneria, categoria direttiva, indetto il 4 febbraio 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ,

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il , . . presso l'università degli studi di . . . .;

e) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere disposto a raggiungere, nel caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando, la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato, su carta da bollo, da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;

2) . . . .;

3) . . . .;

4) . . . . (7);

5) . . . . (8).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . . . . cap . . ., impegnandosi di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (9)

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattasi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(8) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(9) La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

(2370)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad otto posti di chimico, fisico e biologo in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugnò 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1973, registro n. 46, foglio n. 337, relativo alla ristrutturazione del ruolo organico dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;

Ritenuta la necessità di indire un concorso pubblico nel ruolo stesso ad otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Sedi di servizio - Prove d'esame - Diario e sede delle prove d'esame - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Un posto è riservato agli impiegati delle carriere di concetto del Ministero della difesa di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il concorso è riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo l'8 maggio 1974, ore 8,30, presso la Scuola unica inter forze armate per la difesa A.B.C. - Cecchignola, Roma.

La prova pratica avrà luogo il 9 e 10 maggio 1974, ore 8,30, presso il centro tecnico chimico fisico e biologico dell'Esercito, via Antonio Scarpa, 14, Roma.

In dipendenza del numero dei concorrenti, la prova pratica avrà luogo a partire dal 9 e 10 maggio 1974, ed eventualmente per turni nei giorni successivi: pertanto, la suddivisione dei candidati nei vari turni verrà precisata in occasione della prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2), senza alcun preavviso.

Il colloquio obbligatorio e facoltativo avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetto od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in chimica o in ingegneria chimica rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nelle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente

carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi sede di primo impiego;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte tra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzata al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti o preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo Stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale lordo L. 1.602.300 corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1974
Registro n. 14, *foglio n.* 183

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici fisici e biologi dell'Esercito indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali);

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . . con specializzazione (7) . . . . . . rilasciato da (8) . . . . . . nell'anno . . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9 *bis*) . . .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . presso (10-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria (11) .,

di prescegliere, per il colloquio facoltativo, la lingua (o le lingue) (12) .

. . li . . . . .

Firma (*)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto che ha rilasciato il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . .,

non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

(*) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale o inorganica o organica o industriale o di chimica-fisica, qui sotto indicati. Il candidato nello svolgere il tema dovrà dare anche sviluppo a quanto dell'argomento possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica degli esplosivi e degli aggressivi chimici di guerra, e nel campo della autotrazione:

Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia.

Idrogeno, azoto, ossigeno. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrati, ammoniaca), preparazione e applicazioni industriali.

Litio, sodio, potassio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione e applicazione industriale.

Magnesio, calcio, stronzio, bario. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazione industriale.

Zinco, rame, argento, mercurio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazione industriale.

Piombo, alluminio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Carbonio, silicio, titanio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

Fosforo, arsenico, antimonio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

Zolfo. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum), preparazione e applicazioni industriali.

Fluoro, cloro, bromo, iodio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione e applicazioni industriali.

Manganese, cromo, nichel. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche. Preparazione, caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai.

Grande industria degli acidi e delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione.

Idrocarburi saturi. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Olii e grassi, saponi, glicerina. Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione.

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Eteri nitrici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale.

Idrocarburi aromatici a nucleo semplice od a nucleo condensato. Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati e utilizzazione industriale.

Fenoli e naftoli. Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti.

Idrati di carbonio. Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale.

Resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica. Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale.

Aggressivi chimici di guerra e prodotti fumogeni e nebbiogeni. Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenni sui mezzi di protezione chimica.

Gli esplosivi da guerra. Classificazione, caratteristiche e preparazione dei più importanti.

I carburanti e lubrificanti impiegati nell'autotrazione. Classificazione dei greggi, loro derivati, raffinazione. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei carburanti e lubrificanti.

Principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale.

N. B. — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata delle prove ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA PRATICA

Analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via volumetrica e uno per via ponderale, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Impostazione per la risoluzione numerica di un problema di chimica generale, o inorganica, o organica, o di chimica fisica

3) Argomenti facenti parte del programma previsto per la prova scritta:

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici, e dei materiali radioattivi. Nozioni;

legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nozioni; legislazione sociale: nozioni;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente e vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopra specificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI
DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilascio il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un'ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudizale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopra descritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(2411)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di zoologia annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Napoli con inizio il giorno 8 aprile 1974 p. v. alle ore 9, via Mezzocannone, 8.

(2613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4984 del 4 settembre 1972, modificato con decreto n. 2937 dell'8 giugno 1973 con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1971;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 6912 del 30 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 dicembre 1973;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1971:

1. Elmo Antonio	punti	67,318
2. Grisolia Giuseppe	»	66,800
3. Nappi Umberto	»	64,984
4. Urbano Pasquale	»	56,904
5. Cupelli Giuseppe	»	55,537
6. Rango Giuseppe	»	55,175
7. Mangia Francesco	»	54,669
8. Caravetta Nicola	»	54,217
9. Elmo Nicola	»	52,756
10. Loprete Virginio	»	52,450
11. Tarsia Attilio	»	51,545
12. De Luca Matteo	»	51,087
13. Molinaro Elio	»	50,500
14. Sisci Chiara	»	49,870
15. Minà Domenico	»	48,756
16. Agrippino Francesco	»	48,087

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 12 marzo 1974

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1421 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1971;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Elmo Antonio: S. Cosmo Albanese, sede unica;
2) Grisolia Giuseppe: Praia a Mare, sede unica;
3) Urbano Pasquale: Albidona, sede unica;
4) Cupelli Giuseppe: Serra Aiello, sede unica;
5) Rango Giuseppe: Cassano allo Jonio, 4ª condotta;
6) Mangia Francesco: Mongrassano, sede unica;
7) Caravetta Nicola: Civita, sede unica;
8) Elmo Nicola: Scigliano, sede unica;
9) Loprete Virginio: Montegiordano, 1ª condotta;
10) Tarsia Attilio: Pedace - S. Giovanni in Fiore, frazione Lorica;
11) De Luca Matteo: Pietrapaola, sede unica;
12) Molinaro Elio: Marano Principato, sede unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio dell'ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 12 marzo 1974

Il medico provinciale: DE PRISCO

(2478)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740830)